

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 39/97

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 luglio 1997;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare il suo articolo 3;

vista la determinazione 27 febbraio 1990, n. 10/90, contenente norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione del controllo istituita a norma dell'articolo 9 della suddetta legge n. 259 del 1958;

visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 17 ottobre 1994 con cui l'Ente «Rossini Opera Festival» è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Francesco De Filippis e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione, con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
Fto: De Filippis

IL PRESIDENTE
Fto: Coltelli

Depositata in Segreteria il 25 settembre 1997.

p.c.c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE «ROSSINI OPERA FESTIVAL»
PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Quadro ordinamentale	»	15
3. — Attività istituzionale	»	21
4. — Personale	»	26
5. — Gestione finanziaria	»	35
6. — Controlli interni e vigilanza governativa	»	43
7. — Conclusioni	»	45

1 - Premessa

1.1 La Corte dei Conti ha riferito al Parlamento il risultato del controllo sull'esercizio finanziario 1994¹ eseguito nelle forme previste dall'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e nell'ampio quadro di riferimento di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1994 con cui l'Ente anzidetto è stato sottoposto al controllo di questa Corte.

1.2 Il presente referto attiene alle gestioni finanziarie del 1995 e del 1996 nonchè agli ulteriori fatti più salienti, intervenuti sino alla data della relativa determinazione della Corte.

Esso viene presentato in carenza dell'atto approvativo dell'autorità governativa di vigilanza sul consuntivo del 1996 allo scopo di consentire una tempestiva informazione del Parlamento sui risultati del controllo allo scopo di attivare, se del caso, l'esercizio del controllo politico.

1.3 Il controllo della Corte, pur mirando essenzialmente alle necessarie valutazioni e ponderazioni della gestione finanziaria dell'Ente - specie per quanto attiene all'utilizzazione del contributo statale di £. 3 miliardi annui per il triennio 1993/1995 ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 319 - non può esimersi dal prendere in considerazione le linee principali elaborate dalla Presidenza del Consiglio nei confronti delle organizzazioni artistiche e, in particolare, degli Enti Lirici. In tale prospettiva, con rinvio a quanto esposto più dettagliatamente in prosieguo, va rilevata la duplicità istituzionale esistente nei confronti dell'opera di Gioacchino Rossini: l'una identificata nell'Ente in argomento e l'altra nella Fondazione Rossini, di assai remota istituzione (21.6.1869).

¹ Cfr. Det. n. 41/96 del 16.7.1996, trasmessa al Parlamento ed attualmente in corso di stampa.

1.4 Nella precedente relazione vennero evidenziate alcune disfunzioni funzionali a valenza finanziaria interessanti:

- a) l'ottimale utilizzazione delle risorse umane ed una oculata gestione dei vari settori che presiedono alle varie rappresentazioni;
- b) il ridimensionamento delle "collaborazioni" in relazione alle effettive e indispensabili esigenze produttive, privilegiando, in presenza dei necessari presupposti, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato;
- c) il drastico ridimensionamento del numero dei biglietti-omaggio al fine di allineare l'Ente sui livelli medi registrati in tale comparto dagli organismi simili (nel 1994 su 11.284 spettatori si registrano n. 3.422 biglietti-omaggio pari al 30,3%);
- d) eccessiva dipendenza finanziaria dell'Ente dal contributo erariale in relazione alle entrate proprie;
- e) migliore specificazione delle voci di bilancio al fine di garantire la massima trasparenza e comprensione degli atti di gestione;
- f) necessità di ridurre i volumi di spesa di taluni servizi nonché nell'ingaggio di compagnie di canto e delle orchestre caratterizzato da eccessiva onerosità;

La Corte non mancò di sottolineare il livello delle qualità artistiche e culturali raggiunto dalle rappresentazioni prodotte nel 1994 e la vasta eco riportata dalle stesse presso il più qualificato mondo musicale.

1.5 Nel periodo interessato dalla presente relazione risultano essere state adottate alcune misure miranti al contenimento dei costi e alla migliore trasparenza contabile e come tali, protese ad affievolire il negativo impatto finanziario connesso con le suddette discrasie: situazione questa che merita di essere sottolineata, trattandosi di un Ente la cui principale fonte di finanziamento (pari a circa il 75% delle entrate) è data dalla contribuzione pubblica.

2 - Quadro ordinamentale

2.1 Nella precedente relazione la Corte ha illustrato diffusamente la struttura dell'Ente ed il suo funzionamento.

Con rinvio a quanto precedentemente detto, merita in questa sede ricordare che l'Ente Rossini trova la sua genesi nell'iniziativa assunta nel 1980 dell'amministrazione comunale di Pesaro, denominata "Rossini Opera Festival" (ROF), in omaggio al suo illustre concittadino, con lo scopo di farne conoscere la produzione musicale ed indirettamente con incremento delle attività turistiche e commerciali della città balneare.

La manifestazione dal 1985 fu istituzionalizzata mediante la creazione di apposita "Associazione" con l'adesione del Comune e dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino: e ciò sino al 15 aprile 1994 quando venne costituita la Fondazione Rossini Opera Festival (ROF) che costituisce a tutt'oggi l'unica organizzazione lirica nazionale ed internazionale interamente dedicata a Gioacchino Rossini. Fondatori dell'Ente, che non ha scopo di lucro, nella sua attuale veste giuridica sono: il Comune di Pesaro, l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, la fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e la Banca dell'Adriatico nonché la Fondazione Scavolini.

Finalità dell'Ente sono il recupero e la restituzione teatrale del patrimonio musicale - ancora in parte sconosciuto - del grande artista provvedendo alla diffusione della cultura musicale rossiniana attraverso spettacoli pubblici nonché attività di ricerca musicologica e connessa organizzazione di convegni, seminari, conferenze, dibattiti e corsi di formazione di personale che opera nel teatro.

Va ricordato che il compositore, deceduto nel 1868, ebbe a nominare suo erede universale il Comune di Pesaro, che provvide alla creazione

della Fondazione Rossini con il compito di amministrare il patrimonio del compositore e di curare un “laboratorio” interattivo di musicologia applicata, finalizzato al recupero musicologico, teatrale ed editoriale di tutto il “sommerso” rossiniano.

2.2 Ai sensi dell'art. 6 dello statuto sono organi della fondazione:

- a) l'Assemblea degli enti fondatori;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Sindaci - revisori.

L'Assemblea è costituita, oltre ai fondatori, di quanti (persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private) abbiano acquisito benemerenze nei riguardi del Festival¹.

Il Presidente è il sindaco di Pesaro che di diritto presiede il **Consiglio d'Amministrazione**. Questo è composto dal Presidente e da altri 6 membri nominati dall'Assemblea tra persone di prestigio e cultura e riconosciuta competenza e probità.

Il mandato di quattro anni è rinnovabile e gratuito salvo il rimborso delle spese nelle forme definite dall'Assemblea².

Il **Sovrintendente** è nominato per un quadriennio dall'Assemblea e svolge funzioni di supervisore artistico e amministrativo ed è retribuito in base ad apposita convenzione (nel 1995 £ 124,9 milioni/anno lordi; nel 1996 150 milioni/anno lordi). Egli è responsabile delle scelte artistiche del festival, traccia le linee generali dell'attività, elabora i

¹ Va segnalato che dal 1982 l'industria pesarese Scavolini ha contribuito al finanziamento dell'Ente, divenendone al presente sponsor ufficiale.

² E' prevista l'erogazione di un gettone di presenza di £ 150.000 oltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per i consiglieri non residenti a Pesaro (del. 25 maggio 1994).